



# *Ministero dello Sviluppo Economico*

DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

**Circolare 20 aprile 2018, n. 183965**

**Avviso pubblico per la selezione di iniziative imprenditoriali nel territorio dell'area di crisi industriale complessa di Savona tramite ricorso al regime di aiuto di cui alla legge n. 181/1989.**

*Alle imprese interessate*

*Alla Regione Liguria*

*Ai Comuni dell'area di crisi*

*All'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. - Invitalia*

## **A. Finalità e condizioni dell'Avviso**

1. Il presente Avviso è adottato nell'ambito dell'attuazione del "*Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Savona*", di seguito "*Progetto*", approvato, ai sensi dell'art. 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, con Accordo di programma sottoscritto in data 30 marzo 2018 tra Ministero dello sviluppo economico, Agenzia nazionale politiche attive lavoro - ANPAL, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Regione Liguria, Provincia di Savona, Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Porti di Savona e Vado Ligure, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia (di seguito "*Accordo di programma*"), in corso di registrazione alla Corte dei Conti.
2. Il *Progetto* è finalizzato al rilancio delle attività industriali, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al sostegno dei programmi di investimento e sviluppo imprenditoriale nel territorio dei Comuni appartenenti all'area di crisi industriale complessa di Savona. L'elenco dei Comuni dell'area di crisi industriale complessa è riportato nell'allegato n. 1 al presente Avviso.



3. L'Avviso promuove la realizzazione di una o più iniziative imprenditoriali nel territorio dei Comuni indicati al precedente punto 2, finalizzate al rafforzamento del tessuto produttivo locale e all'attrazione di nuovi investimenti.
4. Per l'attuazione del presente Avviso è applicata la normativa relativa alla legge n. 181/1989 e successive modifiche e integrazioni e precisamente:
  - decreto ministeriale 9 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 3 agosto 2015, recante la disciplina attuativa degli interventi di cui alla legge n. 181/1989 nelle aree di crisi industriali (di seguito "*decreto*");
  - circolare ministeriale n. 59282 del 6 agosto 2015 recante «Criteri e modalità di concessione delle agevolazioni di cui alla legge n. 181/1989 in favore di programmi di investimento finalizzati alla riqualificazione delle aree di crisi industriali», pubblicata nei siti internet del Ministero dello sviluppo economico, [www.mise.gov.it](http://www.mise.gov.it), e di Invitalia, [www.invitalia.it](http://www.invitalia.it) (di seguito "*circolare*").
5. Le domande di agevolazione debbono essere presentate da imprese già costituite in forma di società di capitali; possono altresì presentare domanda di agevolazione le società cooperative di cui all'art. 2511 e seguenti del codice civile e le società consortili di cui all'art. 2615-ter del codice civile.
6. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Avviso si rinvia alla normativa citata al punto A.4.

## **B. Localizzazione**

Per l'accesso ai benefici di cui al presente Avviso, le iniziative imprenditoriali devono essere realizzate nel territorio dei Comuni di cui all'allegato n. 1.

## **C. Caratteristiche delle iniziative imprenditoriali e settori di attività ammissibili**

1. Le iniziative imprenditoriali devono prevedere la realizzazione di:
  - a. programmi di investimento produttivo e/o programmi di investimento per la tutela ambientale, eventualmente completati da progetti per l'innovazione dell'organizzazione;
  - b. programmi occupazionali finalizzati ad incrementare o a mantenere il numero degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento; in quest'ultimo caso l'unità produttiva oggetto dell'investimento deve risultare, alla data di presentazione della domanda, attiva da almeno un biennio. Non sono ammissibili le iniziative imprenditoriali che prevedono il decremento del numero degli addetti dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento.
2. Le iniziative imprenditoriali debbono prevedere programmi di investimento con spese ammissibili di importo non inferiore a euro 1.500.000,00 (*unmilione cinquecentomila*).



3. Sono ammesse le iniziative imprenditoriali inerenti alle attività individuate come ammissibili dalla normativa di riferimento indicata al precedente punto A.4.
4. Sono considerati prioritari gli ambiti produttivi dettagliati nell'allegato n. 2.

#### **D. Risorse finanziarie disponibili**

1. L'ammontare complessivo delle risorse per la concessione delle agevolazioni di cui al presente Avviso è pari a euro 20.000.000,00 (*ventimilioni*) a valere sulle risorse della legge n. 181/1989, secondo quanto indicato all'art.6 comma 1 dell'*Accordo di programma*.

#### **E. Obblighi dei soggetti beneficiari**

1. I soggetti beneficiari, oltre agli altri obblighi previsti dalla normativa di cui al punto A.4, si impegnano a:
  - a. concludere, entro il dodicesimo mese successivo alla data di ultimazione del programma di investimento, il programma occupazionale proposto. Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate. Per decrementi superiori al 50% la revoca è totale;
  - b. procedere, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti, e previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali, prioritariamente all'assunzione del personale appartenente al bacino di riferimento indicato nell'allegato n. 3 al presente Avviso.

#### **F. Agevolazioni concedibili**

1. Le agevolazioni sono concesse nella forma del contributo in conto impianti, dell'eventuale contributo diretto alla spesa e del finanziamento agevolato, alle condizioni ed entro i limiti delle intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 ("*Regolamento GBER*"). Il finanziamento agevolato concedibile è pari al 50% degli investimenti ammissibili. Il contributo in conto impianti e l'eventuale contributo diretto alla spesa sono complessivamente di importo non inferiore al 3% della spesa ammissibile. Il loro importo complessivo massimo è determinato, in relazione all'ammontare del finanziamento agevolato, nei limiti delle intensità massime di aiuto previste dal *Regolamento GBER*.
2. I programmi di investimento produttivo proposti dalle grandi imprese possono essere agevolati con applicazione delle modalità indicate al precedente punto F.1 solo se localizzati nei territori dei Comuni dell'area di crisi compresi nelle aree ex art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930) e successive modifiche e integrazioni, ed indicati nell'allegato n. 1.



3. Le grandi imprese possono chiedere, in riferimento a tutti i Comuni indicati nell'allegato n. 1 al presente Avviso, che i programmi di investimento produttivo siano agevolati alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 sugli aiuti "de minimis". In tal caso, le agevolazioni sono concesse nella sola forma del finanziamento agevolato, di importo massimo pari al 55% degli investimenti ammissibili.
4. Limitatamente alle iniziative imprenditoriali che prevedono un programma occupazionale finalizzato ad incrementare il numero degli addetti, alle singole erogazioni del contributo in conto impianti e dell'eventuale contributo diretto alla spesa viene operata una ritenuta, in aggiunta a quella prevista dalla normativa di riferimento, sino a concorrenza del 3% della spesa ammissibile. Tale ritenuta viene erogata al verificarsi delle seguenti condizioni:
  - a. accertamento del regolare completamento del programma degli investimenti e integrale conseguimento dell'obiettivo occupazionale;
  - b. assunzione di personale del bacino di riferimento indicato nell'allegato n. 3 al presente Avviso in percentuale non inferiore al 25% dell'incremento occupazionale previsto.
5. Nel caso di programmi di investimento produttivo proposti da grandi imprese ai sensi del punto F.3, la ritenuta sino a concorrenza del 3% della spesa ammissibile viene operata alle singole erogazioni del finanziamento agevolato. La ritenuta viene erogata secondo le modalità ed alle condizioni indicate al punto F.4.

#### **G. Modalità e termini di presentazione delle domande di agevolazione**

1. Le domande di agevolazione debbono essere presentate all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. – Invitalia, a pena di invalidità, secondo le modalità e i modelli indicati nell'apposita sezione dedicata alla legge n. 181/1989 del sito istituzionale dell'Agenzia medesima ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)).
2. Le domande di agevolazione debbono essere presentate a partire dalle ore 12.00 del 2 luglio 2018 alle ore 12.00 del 17 settembre 2018 condizionatamente all'avvenuta registrazione presso la Corte dei Conti *dell'Accordo di programma*. Invitalia renderà noto sul proprio sito istituzionale ([www.invitalia.it](http://www.invitalia.it)) l'eventuale mancata registrazione dell'Accordo di programma entro la data del 29 giugno 2018 ed i nuovi termini per la presentazione delle domande.

#### **H. Criteri di valutazione**

1. Al termine della verifica della sussistenza dei requisiti per l'accesso alle agevolazioni di tutte le domande presentate, e comunque entro 30 giorni dal termine finale indicato al punto G.2, è predisposta, con le modalità descritte nell'allegato n. 4 al presente Avviso e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, la graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria.



2. Le domande sono avviate alla fase di valutazione istruttoria secondo l'ordine conseguito in graduatoria e sono valutate secondo le modalità e i criteri di cui all'art. 10 del *decreto* e al punto 10 della *circolare*. Le domande valutate positivamente sono ammesse alle agevolazioni fino a concorrenza delle risorse disponibili.

IL DIRETTORE GENERALE

Carlo Sappino

*Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche.*



## ALLEGATO N. 1

### AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI SAVONA

#### Comuni dell'area di crisi

**Altare, Bardineto, Bormida, Cairo Montenotte, Calizzano, Carcare, Cengio, Cosseria, Dego,**  
Giusvalla, **Mallare, Millesimo, Murialdo, Osiglia, Pallare, Piana Crixia, Plodio, Roccavignale,**  
**Vado Ligure, Quiliano, Villanova d'Albenga.**

**NOTA:** i Comuni evidenziati in grassetto sono quelli ricadenti nelle **aree ex art. 107, paragrafo 3, lettera c)**, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), individuate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020 approvata dalla Commissione europea con decisione del 16 settembre 2014 (SA 38930) e successive modifiche e integrazioni.



## ALLEGATO N. 2

### AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI SAVONA

#### Elenco delle attività economiche prioritarie (codici ATECO 2007)

- C 10 - Industrie alimentari
- C 11 - Industria delle bevande
- C 19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio
- C 20 - Fabbricazione di prodotti chimici
- C 22 - Fabbricazione di articoli in gomma e materie plastiche
- C 23 - Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
- C 25 - Fabbricazione di prodotti in metallo (*esclusi macchinari e attrezzature*)
- C 27 - Fabbricazione di apparecchiature elettriche e apparecchiature per uso domestico non elettriche
- C 28 - Fabbricazione di macchinari e apparecchiature n.c.a.
- C 29 - Fabbricazione di autoveicoli, rimorchi e semirimorchi
- C 30 - Fabbricazione di altri mezzi di trasporto
- E 38.1-Raccolta dei rifiuti (*Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale*)
- E 38.2-Trattamento e smaltimento dei rifiuti (*Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale*)
- E 38.3 -Recupero dei materiali (*Limitatamente a quelli di origine industriale e commerciale*)
- H 52 - Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti
- I 55 - Alloggio (*Intera divisione ad eccezione del codice 55.90.1 gestione di vagoni letto*)



## ALLEGATO N. 3

### AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI SAVONA

#### **Bacino dei lavoratori da rioccupare**

(DG Regione Liguria n. 621/2017)

Disoccupati, ad eccezione dei licenziati per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, che hanno avuto ultima occupazione presso una unità produttiva localizzata nell'area di crisi.



**AREA DI CRISI INDUSTRIALE COMPLESSA DI SAVONA****Griglia di valutazione per la determinazione della graduatoria di ammissione alla fase di valutazione istruttoria delle domande di accesso alle agevolazioni della legge n. 181/1989**

L'accesso alle agevolazioni prevede la determinazione di una graduatoria di ammissione redatta sulla base dei seguenti criteri e punteggi:

<b>CRITERIO</b>	<b>PARAMETRO DI VALUTAZIONE</b>	<b>ATTRIBUZIONE PUNTI</b>	<b>PUNTEGGIO MASSIMO</b>
Incremento occupazionale	Incremento del numero degli addetti espresso in ULA	Nuova occupazione generata dall'iniziativa imprenditoriale - da $\geq 0$ a $< 1$ : <b>0 punti</b> - da $\geq 1$ a $< 5$ : <b>4 punti</b> - da $\geq 5$ a $< 10$ : <b>8 punti</b> - da $\geq 10$ a $< 19$ : <b>15 punti</b> - da $\geq 19$ a $< 29$ : <b>30 punti</b> - da $\geq 29$ a $< 39$ : <b>40 punti</b> - da $\geq 39$ a $< 49$ : <b>50 punti</b> - da $\geq 49$ a $< 59$ : <b>60 punti</b> - da $\geq 59$ a $< 69$ : <b>70 punti</b> - da $\geq 69$ a $< 79$ : <b>80 punti</b> - da $\geq 79$ a $< 89$ : <b>90 punti</b> - da $\geq 89$ in poi: <b>100 punti</b>	100

E' riconosciuta una maggiorazione del 30% del punteggio conseguito ai programmi di investimento produttivo e/o tutela ambientale relativi alle attività economiche prioritarie previste al punto C.4 del presente Avviso ed elencati nell'allegato n. 2. Nel caso in cui non sia previsto incremento occupazionale ai programmi di investimento produttivo e/o tutela ambientale relativi alle suddette attività economiche prioritarie viene attribuito un punto.

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 130 punti.

In caso di parità di punteggio è data priorità alla domanda che prevede il maggior incremento occupazionale. Nel caso di parità di incremento occupazionale è data priorità alla domanda che prevede il minor importo di agevolazioni richieste. In caso di parità di agevolazioni richieste e di incremento occupazionale, prevale l'ordine cronologico di presentazione delle domande.



L'incremento del numero degli addetti è dato dall'incremento, espresso in ULA, del numero degli addetti della unità produttiva oggetto delle agevolazioni rispetto alla media degli addetti, determinata sempre con applicazione del metodo di calcolo ULA, riferita al semestre antecedente la data di presentazione della domanda. Nel caso in cui il programma occupazionale sia finalizzato al mantenimento della occupazione in essere, la stessa è determinata sempre con applicazione del metodo di calcolo ULA, riferita al semestre antecedente la data di presentazione della domanda.

Il contenuto delle dichiarazioni apportate dai soggetti proponenti, in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati, non potrà essere modificato nel corso dell'iter di valutazione dell'iniziativa imprenditoriale. L'eventuale modifica che produca l'alterazione della graduatoria comporterà la non ammissibilità della domanda e la sua esclusione dalla graduatoria. La medesima conseguenza si avrà qualora nel corso della fase di valutazione istruttoria il soggetto gestore accerti:

- la incoerenza del programma occupazionale proposto e/o
- l'inesattezza delle informazioni rilasciate in ordine alla attività economica svolta

Variazioni in relazione ai criteri di valutazione sopra indicati intervenute dopo la concessione delle agevolazioni che producano l'alterazione della graduatoria comporteranno la revoca delle medesime. La revoca è totale nel caso di variazione della attività economica. Per decrementi dell'obiettivo occupazionale superiori al 50% di quanto previsto, la revoca delle agevolazioni è totale. Nel caso di decremento dell'obiettivo occupazionale nei limiti del 50% di quanto previsto, le agevolazioni sono proporzionalmente revocate.

In riferimento al finanziamento agevolato la revoca parziale comporta l'applicazione di un tasso corrispondente al tasso di riferimento per il credito agevolato – operazioni oltre 18 mesi – settore industria, pubblicato dall'Associazione bancaria italiana (ABI) nel proprio sito istituzionale, incrementato in misura proporzionale alla occupazione non realizzata rispetto a quella prevista.